

Rilevazione delle presenze degli avvocati dipendenti dell'amministrazione regionale

Consiglio di Stato - Sentenza 28 novembre 2013, n. 5684

N. 5684/2013 Reg. Prov. Coll.

N. 7202 Reg. Ric.

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7202 del 2013, proposto da: A. M. + 13, rappresentati e difesi dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso A. D. in Roma, via ...omissis...;

contro

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Elio Vulpis, con domicilio eletto presso A. P. in Roma, via ...omissis...;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI, Sez. II, n. 1292 del 4 settembre 2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per gli appellanti l'avvocato Vito Aurelio Pappalepore;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

PREMESSO CHE:

a) con la sentenza n. 1292 del 4 settembre 2013 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, ritenendo che il ricorso proposto dai sigg. A. M. + 15, avvocati alle dipendenze della Regione Puglia, per l'annullamento della circolare prot. 0010092 del 7 maggio 2013, recante "indicazione relative alle procedure applicative alla rilevazione delle presenze degli avvocati regionali - rif. nota prot. n. 11/L/3649 del 25.2.2013", concernesse una controversia attinente alla gestione del rapporto lavorativo, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

b) tutti gli originari ricorrenti, ad esclusione della sig. Maria Scattaglia, hanno lamentato l'erroneità della sentenza e ne hanno chiesto la riforma, sostenendo che la circolare impugnata costituirebbe non già un atto di gestione del loro rapporto di lavoro, ma un vero e proprio atto di macro - organizzazione disciplinante specificamente l'attività dirigenziale del settore legale e che solo indirettamente essa avrebbe riflessi sui singoli rapporti di lavoro degli avvocati dipendenti, così che si radicherebbe la potestas iudicandi del giudice amministrativo; in tale prospettiva sono state riproposte le censure sollevate in primo grado, non esaminate ("Violazione ed erronea applicazione dell'art. 6, comma II, l.r. n. 18/2006, anche in relazione agli artt. 40, comma II, e 69, comma XI, d. lgs. n. 165/2001, all'art. 2, comma III, d. lgs. 30/2006; art. 3 r.d.l. n. 1578/1933, nonché all'art. 23 l. n. 247/2012 - Violazione dei principi del contrarius actus, del confronto partecipativo, di leale collaborazione e di buona fede nella gestione organizzativa della P.A. - Violazione dell'art. 97 Cost. - Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento, perplessità. Sviamento. Incompetenza. Illegittimità propria e/o derivata");

c) ha resistito al gravame la Regione Puglia, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza ed insistendo per il suo rigetto;

CONSIDERATO CHE:

d) secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie in materia di pubblico impiego occorre distinguere tra gli atti di macro - organizzazione (concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento degli incarichi dirigenziali), assoggettati a principi e regole pubblicistiche, e atti di micro - organizzazione, che si collocano al di sotto della soglia di configurazione degli uffici pubblici, con cui si dispone l'organizzazione dei singoli uffici, regolati dalla disciplina privatistica (ex multis, C.d.S., sez. V, 16 gennaio 2012, n. 138; 20 dicembre 2011, n. 6705; 15 febbraio 2010, n. 816): appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti i primi (atti di macro - organizzazione), nei cui confronti, quali atti presupposti rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei singoli rapporti di lavoro, sono astrattamente configurabili posizioni di interesse legittimo (potendo essi produrre effetti immediatamente pregiudizievoli per il dipendente ed essendo peraltro irrilevante - ai fini della giurisdizione - la loro incidenza riflessa sullo stesso rapporto di lavoro); mentre gli atti di micro - organizzazione, direttamente ed unicamente incidenti sulla concreta gestione del rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS.UU., 3 novembre 2011, n. 22733; 5 novembre 2005, n. 21592; 9 febbraio 2009, n. 3052; 1° dicembre 2009, n. 25254);

e) nel caso di specie la controversia, come correttamente rilevato dai primi giudici, non concerne la legittimità di un atto di macro - organizzazione nel senso delineato dalla ricordata giurisprudenza, bensì un atto negoziale di gestione del rapporto di lavoro degli avvocati dipendenti dell'amministrazione regionale, concernente in particolare le concrete modalità di rilevazione delle presenze giornaliere, modalità, ad avviso degli interessati, estemporanee, non concordate, sproporzionate, irragionevoli e contrastanti con le loro peculiari prestazioni lavorative e, come tali, anche lesive della loro autonomia professionale; né è utilmente invocabile il precedente reso dalla sezione (n. 730 del 2012) in quanto relativo ad un atto di vera e propria macro - organizzazione dell'intera area della dirigenza della Provincia di Salerno;

RITENUTO CHE pertanto l'appello deve essere respinto, appartenendo effettivamente la controversia de qua alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese del presente grado di giudizio;

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

- Vito Poli - Presidente F.F.

- Carlo Saltelli - Consigliere, Estensore

- Antonio Amicuzzi - Consigliere

- Doris Durante - Consigliere

- Luigi Massimiliano Tarantino - Consigliere

IL PRESIDENTE F.F.

Vito Poli

L'ESTENSORE
Carlo Saltelli

Depositata in Segreteria il 28 novembre 2013
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.).....
